

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE S.C.

Sede: 48014 Castel Bolognese (RA) – Piazza Fanti,17

Tel.: 0546 659111

E-mail: info@bccro.it PEC: segreteria.generale@postacer.romagna-occ.bcc.it Sito internet: bccro.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Ravenna n. 00068200393

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2685 - cod. ABI 8462

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A156508

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO ALL'EXPORT

L'operazione di **credito documentario** consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Nel presente rapporto il Cliente riveste il ruolo di Beneficiario e pertanto presentando i documenti conformi ai termini e alle condizioni del credito, si assicura il pagamento della merce spedita; la Banca coadiuva il Cliente nello svolgere, su richiesta della Banca emittente, il ruolo di Banca avvisante, ovvero se previsto dal credito e se richiesto dal Cliente medesimo, di banca utilizzatrice.

Qualora intervenga come "banca utilizzatrice" la Banca si può impegnare irrevocabilmente a pagare al proprio Cliente il corrispettivo delle merci spedite all'estero, dietro presentazione conforme, entro la data prevista, dei documenti richiesti dal credito documentario.

Quando la Banca non interviene nel credito come "banca utilizzatrice" il suo ruolo si limita al solo inoltro dei documenti ricevuti dal Cliente alla Banca estera indicata dal testo del credito.

Il Cliente si assume la responsabilità per ogni imprevisto derivante da qualsiasi causa accidentale, anche per fatto di terzi ed in genere per ogni fatto o circostanza di qualsiasi natura non imputabile alla Banca e alla banca estera, tra le quali, a solo titolo esemplificativo, quelle dipendenti da smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti durante tutto l'iter e per ogni evento per qualsiasi ragione determinatosi, fatta sola ed esclusiva eccezione per i casi di colpa grave o dolo. L'importo dei documenti sarà accreditato sul conto corrente del Cliente solo ad incasso avvenuto e la Banca non assume alcun impegno a pagare il Cliente qualora la banca utilizzatrice non adempisse o non fosse in grado di adempiere gli impegni assunti. I crediti documentari sono per loro natura operazioni autonome rispetto alla transazione commerciale sottostante che, pertanto, non riguarda e non impegna in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essa è incluso nel credito.

Qualora il testo del credito documentario richiami le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" della Camera di Commercio Internazionale" (revisione 2007 Brochure n. 600), lo stesso si intende regolato da tali norme.

Per l'espletamento del mandato la Banca, oltre ad addebitare le spese reclamate dalla corrispondente estera, percepisce spese e commissioni indicate nel presente foglio informativo.

Tra i principali **rischi**, si evidenzia:

- il rischio della contestazione formale dei documenti da parte della Banca utilizzatrice del credito, contestazione che può precludere il diritto ad ottenere il rimborso da parte della banca emittente ed eventualmente da parte della banca confermatrice nel momento in cui egli si è già spossessato della merce che ha spedito;
- il "Rischio di insolvenza della banca emittente";

- il "Rischio paese" che pur in presenza di documenti conformi potrebbe impedire alla banca emittente di effettuare il pagamento dovuto, a causa di motivi politici o per disposizioni valutarie imposte dalle competenti autorità locali;
- rischio di cambio cioè della oscillazione del cambio per le operazioni espresse in divisa estera, nel periodo intercorrente tra l'emissione o la notifica del credito e la negoziazione della divisa;
- rischio di smarrimento dei documenti da parte del corriere incaricato;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

RATING DI LEGALITA'

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la banca ha stabilito di applicare una riduzione delle commissioni periodiche di 0,20 punti rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo oltre una riduzione del 25% delle spese di istruttoria pratica, impegnandosi inoltre a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 30 giorni di calendario in presenza di una completa documentazione fiduciaria.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

COMMISSIONI DI CONFERMA	0,05% PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. CONTROLLO DOCUMENTI / GENERICHE	0,1% Minimo: € 10,00
COMMISSIONI DI UTILIZZO	0,3% Minimo: € 20,00
SPESE CORRIERE	€ 50,00
SPESE MANCATO UTILIZZO	0,1% Minimo: € 10,00
SPESE NOTIFICA	€ 35,00
SPESE MODIFICA	€ 0,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	€ 0,00
COMMISS.INCASSO/GENERICHE	0%
SPESE TRASFERIMENTO	€ 0,00
COMMISS.TRASFERIMENTO	0%
SPESE TELEX/SWIFT	€ 0,00
SERVIZIO DI RICERCA E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE	Si rimanda alle voci "Servizio di ricerca e copia della documentazione" del foglio informativo "Servizi Accessori".
VALUTA IN	2 giorni lavorativi
VALUTA SP	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di 1(un) giorno, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente completa e comprensiva della "materialità" relativa agli eventuali rapporti collegati (es. carta di debito/credito, assegni, etc.). La tempistica sopra riportata, indicata in giorni lavorativi, varia in funzione delle diverse casistiche di lavorazione degli eventuali rapporti collegati al conto corrente e vale soltanto nel caso in cui il saldo da liquidare sia positivo ovvero, in caso di saldo negativo, qualora il richiedente abbia dato alla banca specifica disposizione di addebito presso la stessa banca.

Il perfezionamento della richiesta sarà sospeso qualora, dopo la presentazione della stessa, sopravvengano degli elementi ostativi alla chiusura del conto corrente quali pignoramenti, sequestri, saldo negativo (in mancanza della

specifica disposizione di addebito su altro conto corrente che abbia sufficiente disponibilità), etc. In tale ipotesi la banca provvederà ad informare il cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Bcc della Romagna Occidentale S.c., Ufficio Reclami

Piazza Fanti, 17 - (48014) Castel Bolognese (RA)

e-mail: legale@bccro.it

pec: segreteria.generale@postacer.romagna-occ.bcc.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Cambio	Controvalore dell'euro espresso nella divisa di un altro Paese.
Valuta Estera	Moneta diversa dall'euro, avente corso legale in Paese esteri.
Commissioni di utilizzo	Spese applicate alla consegna dei documenti
Commissioni di conferma	Spese per mese o frazione di mese per l'eventuale impegno della Banca a pagare, in aggiunta all'impegno della Banca Emittente
Valuta IN	Giorni di valuta applicati all'incasso del credito documentario
Valuta SP	Giorni di valuta applicati all'addebito delle spese/commissioni